

Sentenza del 15/09/2021 n. 4078 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 6

Intitolazione:

Processo tributario - Invito al pagamento del Contributo unificato - L'impugnazione costituisce mera facoltà e non un onere - Mancata impugnazione - Irrilevanza - Cartella esattoriale - Impugnabilità.

Massima:

La impugnazione di un atto, come l'invito al pagamento del Contributo unificato, non espressamente indicato dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546/92, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo, costituisce una facoltà e non un onere del contribuente. Perciò il mancato esercizio di tale attività processuale non determina il consolidarsi della pretesa tributaria e non preclude la possibilità di impugnare l'atto successivo, nel caso di specie la cartella esattoriale. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 19 d.lgs. n. 546/92

. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 14675/16, 14045/17, 26129/17.

Testo:

Premesso in fatto

La XXXXXX SSDRL ha impugnato innanzi al primo giudice una cartella di pagamento recante la pretesa di euro 18.517,11 in conseguenza del mancato pagamento del contributo unificato con riferimento all'atto di motivi aggiunti depositato in un giudizio pendente presso Tar Lazio contro Roma Capitale, con riferimento all'appalto relativo all'organizzazione della maratona internazionale di Roma.

Il primo giudice ha respinto il ricorso sulla base della considerazione che la pretesa in questione si era consolidata in conseguenza della mancata impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato in questione notificato via pec al difensore della contribuente.

La contribuente ha impugnato tale decisione evidenziando in proposito come alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte l'impugnazione dell'avviso di pagamento in questione, sempre che lo stesso assurga al rango di valido atto impugnabile, resta una mera facoltà del contribuente il quale comunque conserverebbe la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo sia per vizi propri sia per vizi attinenti al merito della pretesa creditoria.

Nel merito evidenzia come, con i motivi aggiunti non sarebbero stati impugnati nuovi provvedimenti ma solamente articolati ulteriori motivi di ricorso ovvero indicato provvedimenti già impugnati.

In via subordinata chiede la disapplicazione delle sanzioni in considerazione delle obbiettive condizioni di incertezza circa l'ambito di applicazione della norma tributaria applicabile.

Si è costituita l'agenzia delle entrate- riscossione che ha chiesto il rigetto del gravame.

Considerato in diritto.

L'appello è fondato.

In primo luogo, non si concorda con quanto ritenuto dal primo giudice in merito alla circostanza che la mancata impugnazione dell'invito al pagamento, atto presupposto rispetto alla cartella impugnata, comporti una decadenza dalla facoltà di proporre ricorso, in conseguenza dell'avvenuto consolidamento della pretesa erariale.

Infatti, in materia, la Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto, come l'invito al pagamento in questione, non espressamente indicato dall'art. 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, il quale, tuttavia,

abbia natura di atto impositivo, costituisce una facoltà e non un onere del contribuente. Perciò il suo mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnazione dello stesso con atto successivo, nel caso di specie una cartella esattoriale (si vedano ad esempio Cass. sez. VI, ordinanze nn. 14675 del 18 luglio 2016, 14045 del 4 maggio 2017, 26129 del 2 novembre 2017). Tale indirizzo è coerente con una ragionevole tutela del contribuente che, in assenza di chiara ed espressa previsione legislativa, non sempre può rendersi conto ex ante del carattere direttamente impositivo di un atto proveniente dall'amministrazione.

Nel merito quanto rappresentato dall'appellante è parimenti fondato. Infatti, dall'esame degli atti depositati da quest'ultima risulta che con i motivi aggiunti non sono stati impugnati nuovi provvedimenti ma solamente specificati gli atti già precedentemente impugnati ed ulteriori motivi di ricorso. In particolare, come rappresentato dall'appellante la nota della sindaca di Roma alla quale era stata allegata la bozza dell'avviso pubblico di gara era già stata impugnata

con il ricorso introduttivo. Pertanto, anche tale ultimo atto (la cui impugnabilità è comunque dubbia, trattandosi una mera bozza) era da considerarsi implicitamente impugnato, dal momento che era allegato alla nota, in conseguenza della

impugnazione di quest'ultima. Pertanto, nel caso di specie non sussistevano le condizioni per una duplicazione del pagamento del contributo unificato.

Tutto ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea che, come ricordato dall'appellante, ritiene ammissibile una duplicazione del contributo unificato solo se l'oggetto di motivi aggiunti è distinto da quello del ricorso principale e costituisce una notevole ampliamento della controversia. Tale circostanza non si evidenzia nel caso di specie.

In definitiva l'appello va accolto. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese di difesa.